

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

AGENZIA DI MILANO S.GOTTARDO

CODICE
251

NUMERO DI POLIZZA
2021/ 5005964

SUBAGENZIA
048

TARGA

CONTRAENTE, al quale viene conferita, la qualifica di Socio
CONTRAENTE: CUC COMUNE DI VIMODRONE-CASSINA DE PECCHI-RODANO C.F.
VIA C. BATTISTI 56 20055 - VIMODRONE (MI)

P.I. 00858950967

DECORRENZA POLIZZA			SCADENZA POLIZZA			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE				
g. 31	m. 12	a. 2021	g. 31	m. 12	a. 2022	a. 01	m. 00	g. 00	g. 31	m. 12	a. 2022	ANNUALE				
SOSTITUISCE LA POLIZZA																
2020/ 5005535 N. DI POLIZZA			g. 31	SCADENZA m. 12 a. 2021		COASSICURAZIONE			NS. DELEGA NO		NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA			
SVILUPPO DEL PREMIO DI RATA (comprensivo degli eventuali interessi di frazionamento)			Rata alla Firma		1.794,02		2.809,62		0,00		660,52		188,39	5.452,55		
			Rata Successive		1.794,02		2.809,62		0,00		660,52		188,39	5.452,55		
REG.PREMIO		SI si/no	VINCOLO			si/no									N. POLIZZA COLLEGATA:	
CODICE DI AGGREGAZIONE:																
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 762147829C																

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

AGENZIA DI MILANO S.GOTTARDO

CODICE
251

NUMERO DI POLIZZA
2021/ 5005964

SUBAGENZIA
048

TARGA

CONTRAENTE: CUC COMUNE DI VIMODRONE-CASSINA DE PECCHI-RODANO

Il pagamento del premio può essere effettuato tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell'intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di debito/credito in base alla vigente normativa.

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal contraente per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.



SEZIONI NON ACQUISTATE

Condizioni di Assicurazione 5251 RCA - 08/18 5252 RCA - 08/16 5253 - 08/16

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

SEZIONE TUTELA LEGALE



CONTATTI UTILI

	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE - 24 ore - 7 giorni su 7	800.092.092
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun - sab 8-20	800.320.320
LA TUA AGENZIA: MILANO S.GOTTARDO - C.SO SAN GOTTARDO 5 - 20136 - MILANO - MI	02581601



AREA RISERVATA

All'indirizzo www.realemutua.it è possibile trovare l'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze.
E' possibile accedere anche tramite l'app Reale Mobile.
L'accesso è gratuito previa registrazione.

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

AGENZIA DI MILANO S.GOTTARDO

CODICE
251

NUMERO DI POLIZZA
2021/ 5005964

SUBAGENZIA
048

TARGA

CONTRAENTE: CUC COMUNE DI VIMODRONE-CASSINA DE PECCHI-RODANO

Formano parte integrante del presente contratto composto da n. 3 pagine: i certificati di assicurazione, i contrassegni e il Fascicolo Informativo Modd. 5251 RCA - 08/18 5252 RCA - 08/16 5253 - 08/16 che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare e il mod. 5278 RCA che viene sottoscritto dal contraente di polizza per accettazione. Viene inoltre allegato alla presente il modulo denuncia sinistro di cui all'art. 143 del D. Lgs 07/09/2005 n. 209 Costatazione amichevole di incidente.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, dichiara di aver ricevuto
il Fascicolo Informativo Modd. 5251 RCA - 08/18 5252
RCA - 08/16 5253 - 08/16 costituito da Nota Informativa
e Condizioni di Assicurazione

SOCIETA' REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni di Polizza Mod. RCA 5251 - 08/18: punto 1.1 (Decorrenza della garanzia e pagamento del premio) - punto 1.2 (Dichiarazioni del contraente) - punto 1.5 (Rinnovo del contratto) - punto 2.4 (Esclusioni e rivalsa) - punti 2.9, 3.22, 4.5, 5.4, 5.14 (Denuncia dei sinistri e obblighi in caso di sinistro) - punti 2.11, 3.29 (Liquidazione dei sinistri) - punti 3.19, 4.4, 5.2, 5.12, 6.3 (Delimitazioni) - punto 6.5 (Criteri di indennizzabilità) - punto 6.6 (Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni) - punto 6.7 (Liquidazione e pagamento) - punto 2.6.3 "Risarcimento in forma specifica presso carrozzeria convenzionata" se richiamato in polizza.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni di Polizza Mod. RCA 5252 - 08/16: punto 1.1 (Decorrenza della garanzia e pagamento del premio) - punto 1.2 (Dichiarazioni del contraente) - punto 1.5 (Rinnovo del contratto) - punto 2.4 (Esclusioni e rivalsa) - punti 2.8, 3.12, 4.5, 5.4, 5.14 (Denuncia dei sinistri e obblighi in caso di sinistro) - punti 2.10, 3.18 (Liquidazione dei sinistri) - punti 3.9, 4.4, 5.2, 5.12, 6.3 (Delimitazioni) - punto 6.5 (Criteri di indennizzabilità) - punto 6.6 (Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni) - punto 6.7 (Liquidazione e pagamento).

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni di Polizza Mod. RCA 5253 - 08/16: punto 1.1 (Decorrenza della garanzia e pagamento del premio) - punto 1.2 (Dichiarazioni del contraente) - punto 1.5 (Rinnovo del contratto) - punto 2.4 (Esclusioni e rivalsa) - punti 2.8, 3.15, 4.5, 5.4, 5.14 (Denuncia dei sinistri e obblighi in caso di sinistro) - punti 2.10, 3.22 (Liquidazione dei sinistri) - punti 3.12, 4.4, 5.2, 5.12, 6.3 (Delimitazioni) - punto 6.5 (Criteri di indennizzabilità) - punto 6.6 (Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni) - punto 6.7 (Liquidazione e pagamento).

IL CONTRAENTE



Modulo di Polizza 5213 RCA

il premio è stato incassato il _____ in _____

L'Agente, Subagente od Esattore

ALLEGATO

Agenzia 251 - MILANO S.GOTTARDO

Polizza N° 2021/ 5005964 della quale forma parte integrante

Contraente CUC COMUNE DI VIMODRONE-CASSINA DE PECCHI-RODANO

Per la prossima annualità si applicheranno, per effetto dell'evoluzione della scala bonus/malus, le variazioni al premio RCA in corso (esprese in valore assoluto € ed in %), a livello di singolo veicolo, così come riportato nella tabella sottostante.

Gli importi sotto indicati non comprendono gli sconti commerciali eventualmente praticati e potranno subire variazioni in caso di modifica della tariffa RCA in corso.

N° prototipo	N° partita	Targa o telaio	IN ASSENZA SINISTRI		IN PRESENZA SINISTRO	
			Riduzione premio di polizza (€)	Riduzione premio di polizza (%)	Maggioraz. premio di polizza (€)	Maggioraz. premio di polizza (%)
001	00001	DN220BT	29,26	4,49	148,68	22,81
001	00002	FR554FE	29,37	4,71	134,29	21,53
001	00003	YA992AJ	40,82	4,91	205,68	24,74
001	00004	YA774AF	40,46	6,18	177,05	27,04
001	00005	YA059AN	43,18	6,18	188,94	27,04
001	00006	YA060AN	43,18	6,18	188,94	27,04
001	00007	FY619GJ	29,24	5,32	131,45	23,91
001	00008	FY577GJ	29,24	5,32	131,45	23,91
002	00009	YA04198	4,32	1,73	18,78	7,51
002	00010	YA04199	4,32	1,73	18,78	7,51
003	00011	AF96479	11,77	2,93	25,63	6,38



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realmutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino (Italia) - Codice Fiscale 00873360018, N. Partita IVA 11928320011
R.E.A. Torino N. 59805 - Iscritta al numero 1/00001 del 10/05/05
Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del gruppo
Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'albo delle società capogruppo.

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

Automia Reale

La polizza auto con il massimo delle prestazioni

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA - ELENCO VEICOLI ASSICURATI

Agenzia 251 MILANO S.GOTTARDO Polizza n. 2021/ 5005964 della quale forma parte integrante
CARATTERISTICHE COMUNI AL PROTOTIPO N. 001

Tipo veicolo	Uso	Prov. Prop.	Comune	Proprietario	Data di Nascita	Sesso	Professione
AUTOVEETTURA	PRIVATO	MI	VIMODRONE	CUC COMUNE DI VIMODRONE-CASSINA DE PEQ			

Sezione RC		SEZIONE DANNI						SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE	
Bonus-Malus 38		Furto totale e parziale	% Scop.	Minimi	Franchigie	Mass.			
Massimali Assicurati (in migliaia)	6070/ 1220	Incendio	0	0,00	0,00	-			
		Atti vandalici dolosi	0	0,00	0,00	-			
		Guasti integrali	0	0,00	0,00	-			
						-			
		Calamità naturali	0	0,00	0,00	0,00			
		Cristalli	-	-	0,00	-			
		Gar. access. Formula "Uno" + "Due"	-	-	200,00	1.100,00			
		Garanzie aggiuntive	-	-	-	-			
		Assistenza in viaggio	-	-	-	-			
CLAUSOLE		SEZIONE TUTELA LEGALE							
Art. 2.5 Rinuncia alla rivalsa									

ELENCO PARTITE PROTOTIPO N. 001

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE									
n. partita	targa o telaio	locatario	data decorrenza	data scadenza	vincolo leasing	classe CU	classe contrattuale	alimentazione	premio netto annuo
00001	DN220BT		31/12/21	31/12/22	NO	4	22	BENZINA	189,82
00002	FR554FE		31/12/21	31/12/22	NO	3	21	DIESEL	181,64
00003	YA992AJ		31/12/21	31/12/22	NO	9	24	DIESEL	242,10
00004	YA774AF		31/12/21	31/12/22	NO	12	27	BENZINA	190,68
00005	YA059AN		31/12/21	31/12/22	NO	12	27	BENZINA	203,48
00006	YA060AN		31/12/21	31/12/22	NO	12	27	BENZINA	203,48
00007	FY619GJ		31/12/21	31/12/22	NO	7	25	BENZINA	160,09
00008	FY577GJ		31/12/21	31/12/22	NO	7	25	BENZINA	160,09

Utente:A125151

Mod. 5230 RCA

ovviare ni 1202-01-02 tep 5120000 n .prot - enedrowwV id enunuo

AutoMia Reale

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTTI A NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA - ELENCO VEICOLI ASSICURATI

Agenzia 251 MILANO S GOTTARDO Polizza n. 2021/ 5005964 della quale forma parte integrante
ELENCO PARTITE PROTOTIPO N. 001

SEZIONE DANNI - Elenco garanzie																
N. P A R T I T A	Valore assicurato	Furto totale e parziale	Incendio		Atti vandalici e fatti dolosi di terzi	Guasti	Collisione Veicoli Esteri	Calamità naturali	Cristalli	Gar. access. Formula "Uno" + "Due"	Garanzie aggiuntive	SEZIONE TUT. LEGALE	SEZIONE ASSISTENZA	SEZ. INF. COND.	PREMIO NETTO ANNUO	
		PREMIO NETTO garanzia incendio	PREMIO NETTO incendio da atti vandalici													
		00001	2.150,00	11,39	1,13	0,00	4,53	32,56	0,00	5,29	27,66	5,82	3,49	0,00		26,00
00002	4.050,00	20,05	2,12	0,00	7,97	61,33	0,00	8,58	27,66	5,82	3,49	0,00	26,00	0,00	344,66	
00003	13.500,00	73,65	7,08	0,00	27,61	239,80	0,00	32,24	27,66	5,82	3,49	0,00	26,00	0,00	685,45	
00004	18.900,00	95,11	9,91	0,00	35,98	335,72	0,00	42,45	27,66	5,82	3,49	0,00	26,00	0,00	772,82	
00005	14.850,00	69,84	7,78	0,00	26,42	263,78	0,00	28,76	27,66	5,82	3,49	0,00	26,00	0,00	663,03	
00006	14.850,00	69,84	7,78	0,00	26,42	263,78	0,00	28,76	27,66	5,82	3,49	0,00	26,00	0,00	663,03	
00007	4.500,00	22,28	2,36	0,00	8,86	79,93	0,00	9,54	27,66	5,82	3,49	0,00	26,00	0,00	346,03	
00008	4.500,00	22,28	2,36	0,00	8,86	79,93	0,00	9,54	27,66	5,82	3,49	0,00	26,00	0,00	346,03	





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00873360018, N. Partita IVA: 11958320011
R.E.A. Torino N. 5906 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

Automia Reale

La polizza auto con il massimo delle prestazioni

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA - ELENCO VEICOLI ASSICURATI

Agenzia 251 MILANO S. GOTTARDO Polizza n. 2021/ 5005964 della quale forma parte integrante
CARATTERISTICHE COMUNI AL PROTOTIPO N. 002

Tipo veicolo	Uso	Prov. Prop. MI	Comune	Proprietario	Data di Nascita	Sesso	Professione
MOTOCICLO	PRIVATO	MI	VIMODRONE	CUC COMUNE DI VIMODRONE-CASSINA DE' PEQ			
Sezione RC							
Bonus-Malus 35 Special							
Massimali Assicurati (in migliaia)	6070/ 1220						
CLAUSOLE							
Art. 2.5 Rinuncia alla rivalsa							
SEZIONE DANNI							
Furto totale e parziale	10	150,00	0,00	-			
Incedio	0	0,00	0,00	-			
Atti vandalici dolosi	0	0,00	0,00	-			
Calamità naturali	0	0,00	0,00	-			
Gar. access. Formula "Uno" + "Due"	-	-	-	-			
Garanzie aggiuntive	-	-	-	-			
Assistenza in viaggio	-	-	-	-			
SEZIONE TUTELA LEGALE							

ELENCO PARTITE PROTOTIPO N. 002

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE																	
n. partita	targa o telaio	locatario	data decorrenza	data scadenza	vincolo leasing	classe CU	classe contrattuale	alimentazione	cv fisc q.li n.posti cilindr.	KW	peso massimo trainabile	peso ordine di marcia	n.ro trasp.	CV	Rimorchio	Trasporto infiamm./ esplosivi/ cingoli	premio netto ANNUO
00009	YA04198		31/12/21	31/12/22	NO	8	18	BENZINA	157				1	SI	NO	NO	72.82
00010	YA04199		31/12/21	31/12/22	NO	8	18	BENZINA	157				1	SI	NO	NO	72.82

Uliente:A125151

Mod. 5230 RCA

oviarre ni 1202-21-02 tep 5190000 n .prot. - ene Vimodrone Vi di ennumo





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutoa@realemutoa.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

AutoMia Reale

La polizza auto con il massimo delle prestazioni

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA - ELENCO VEICOLI ASSICURATI

Agenzia 251 MILANO S.GOTTARDO Polizza n. 2021/ 5005964 della quale forma parte integrante
ELENCO PARTITE PROTOTIPO N. 002

SEZIONE DANNI - Elenco garanzie															
N. PARTITA	Valore assicurato	Furto totale e parziale	Incendio		Atti vandalici e fatti dolosi di terzi	Guasti	Collisione Veicoli Esteri	Calamità naturali	Cristalli	Gar. access. Formula "Uno" + "Due"	Garanzie aggiuntive	SEZIONE TUT. LEGALE	SEZIONE ASSISTENZA	SEZ. INF. COND.	PREMIO NETTO ANNUO
		PREMIO NETTO	PREMIO NETTO garanzia incendio	PREMIO NETTO incendio da atti vandalici	PREMIO NETTO	PREMIO NETTO	PREMIO NETTO	PREMIO NETTO	PREMIO NETTO	PREMIO NETTO	PREMIO NETTO				
			2,39	0,00											
00009	4.100,00	41,79	2,39	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	11,65	6,99	0,00	26,00	178,95
00010	4.100,00	41,79	2,39	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	11,65	6,99	0,00	26,00	178,95





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Torre d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011
R.E.A. Torino N. 5906 - Iscritta al numero 1.000001 dell'Albo delle
Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo.

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

Automia Reale
La polizza auto con il massimo delle prestazioni

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA - ELENCO VEICOLI ASSICURATI

Agenzia 251 MILANO S.GOTTARDO Polizza n. 2021/ 5005964 della quale forma parte integrante
CARATTERISTICHE COMUNI AL PROTOTIPO N. 003

Tipo veicolo	Uso	Prov. Prop.	Comune	Proprietario	Data di Nascita	Sesso	Professione
MOTOCARRO	CONTO PROPRIO	MI	VIMODRONE	CUC COMUNE DI VIMODRONE-CASSINA DE PEQ			
Sezione RC				SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE			
Bonus-Malus 35				% Scop.	Minimi	Franchigie	Mass.
Massimali Assicurati (in migliaia)	6070/ 1220						
CLAUSOLE				SEZIONE TUTELA LEGALE			
Art. 2.5 Rinuncia alla rivalsa				0	0,00	0,00	0,00
						</	

INDICE

DEFINIZIONI [DEF]4

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	8
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	8
Art. 1 Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta	8
Art. 2 Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione	9
Art. 3 Clausola broker	9
Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	10
Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Buona fede	10
Art. 6 variazioni di rischio	10
Art. 7 Foro competente	11
Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 9 Interpretazione della Polizza	11
Art. 10 Oneri fiscali	11
Art. 11 Rinvio a specifiche condizioni e norme	12
Art. 12 Trattamento dei dati	12
Art. 13 Coassicurazione e Delega	12
Art. 14 Copertura a Libro Matricola	12
Art. 15 Estensione territoriale – Validità della garanzia all'Estero	13
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	14
Art. 16 Obblighi della Contraente – Denuncia del sinistro	14
Art. 17 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite	14
Art. 18 Determinazione dell'ammontare del Danno e dell'Indennizzo	15
Art. 19 Riparazione – Reintegrazione in forma specifica	16
Art. 20 Recupero delle cose rubate	16
Art. 21 Gestione delle vertenze legali	16
Art. 22 Clausola arbitrale	17
Art. 23 Rinuncia all'azione di rivalsa	17
Art. 24 Rendicontazione sinistri	17
Art. 25 Attestazione dello stato di rischio	18
Art. 26 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)	18
Art. 27 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)	19
Art. 28 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)	19

Sezione I – Responsabilità Civile Autoveicoli [Sez RCA]	20
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	20
MASSIMALI ASSICURATI	20
ESCLUSIONI	20
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I RCA- RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (garanzie sempre operanti)	22
Art. 29 Bonus Malus	22
Art. 30 A) Tariffa Fissa	22
Art. 31 Periodo di osservazione della sinistrosità	23
Art. 32 Trasferimento della proprietà del veicolo	23
Art. 33 Sostituzione e Duplicato della Documentazione Assicurativa	23
Art. 34 Cessazione della copertura per furto del veicolo	23
Art. 35 Cessazione della copertura per vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo	23
Art. 36 Operazioni di Carico e Scarico	24
Art. 37 Veicoli speciali per portatori di handicap	24
Art. 38 Danni da inquinamento	24
Art. 39 Responsabilità Civile dei Trasportati	25
Art. 40 Ricorso terzi da incendio	25
Sezioni a.r.d. – Operanti se espressamente richiamate	26
CONDIZIONI PARTICOLARI	26
Art. 41 valore assicurato, suo adeguamento e calcolo del premio	26
SEZIONE II – INCENDIO, FURTO E RAPINA	26
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	26
ESCLUSIONI	27
SEZIONE III – GARANZIE INTEGRATIVE	27
Art. 42 Cristalli	27
Art. 43 Perdita delle Chiavi	28
Art. 44 Rimborso spese di immatricolazione e passaggio di proprietà	28
Art. 45 Trasporto in ambulanza	28
Art. 46 Spese di noleggio di un veicolo	28
Art. 47 Eventi socio politici	28
Art. 48 Eventi naturali	29
Art. 49 Danni alla tappezzeria in caso di soccorso a vittime della strada	29
Art. 50 Danni successivi al furto e alla rapina	30

Art. 51 Danni da scasso	30
Art. 52 Dissequestro del veicolo	30
Art. 53 Furto documenti assicurativi	30
Art. 54 Assistenza ritiro patente	30
Art. 55 Spese parcheggio e/o custodia	31
Art. 56 Rimpatrio veicolo	31
Art. 57 Traino, recupero e trasporto del veicolo	31
Art. 58 Garanzia documentazione assicurativa r.c.a. e tassa automobilistica	31
Art. 59 Dispositivi di sicurezza	32
Art. 60 impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare	32
Art. 61 bagaglio	32
Art. 62 guasti arrecati dalle autorità	33
Art. 63 Veicolo sostitutivo.....	25
SEZIONE IV – MULTIRISCHI [SEZ KSK]	33
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	33
ESCLUSIONI	33
DETRAZIONI	34
Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF]	35

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società/Assicuratori	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Broker	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società
Legge	Il D.Lgs 209/2005, laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale	Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori all'80% del valore del mezzo al momento del sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati altre rivista specializzata o rivenditori autorizzati.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate ; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello

stesso.

Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo/Risarcimento	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
A.R.D.	Auto Rischi Diversi, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
Cose/enti:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.
Classe di merito di conversione universale:	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii
Classe di merito della Società:	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii
Attestato di rischio:	Attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni, che la Compagnia è tenuta a rilasciare al contraente, nella quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
Accessori:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
Documentazione Assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata carta verde, se compreso, il contrassegno
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

Codice:	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.
Bonus/Malus:	
Tariffa:	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione
Tariffa a franchigia:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Detto importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
Tariffa Fissa:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
Tariffa a franchigia:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno.
Audio-fono-visivi:	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Periodo di assicurazione:	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Periodo di osservazione:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
Impresa Gestionaria	L'Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione de danno ai sensi della Convenzione CID – CTT



Fondata nel 1828
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA
00875360018
R.E.A. Torino N. 9806
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65
del r.d.l. 29/4/1923 N. 966

**POLIZZA
LIBRO MATRICOLA**

POLIZZA N° 251/2021/5005964 - COMUNE DI VIMODRONE

Pag. 7

Impresa Debitrice

L'impresa di Assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria

CID

Convenzione Indennizzo Diretto

CTT

Convenzione Terzi Trasportati

Comune di Vimodrone - Prot. n. 0020615 del 20-12-2021 in arrivo



Servizio assistenza clienti "Buongiorno Reale", lunedì - sabato 8 - 20

Numero Verde
800-320320

buongiorno reale@realemutua.it

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2021 cesserà automaticamente il giorno 31/12/2024 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo 31/12/2021 – 31/12/2022 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di quattro mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del contratto - del D.lgs 209/2005; la Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva

di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii, le parti si riservano la facoltà di rinnovare l'assicurazione per una durata pari a 36 mesi, previa adozione di apposito atto.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2021.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 CLAUSOLA BROKER

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 6 VARIAZIONI DI RISCHIO

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, congruaggio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Gli adeguamenti del premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio vengono corrisposti in sede di regolazione del premio; nel caso di diminuzione del rischio la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell'assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

Art. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 9 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente

Art. 11 RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME

L'assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all'IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all'atto della stipula della presente assicurazione.

Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 13 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 14 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della Documentazione Assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della Documentazione Assicurativa.

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Art. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA ALL'ESTERO

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Bosnia-Erzegovina.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente alla Documentazione Assicurativa, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**Art. 16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di sinistro la Contraente deve darne avviso alla Società, a deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuta a conoscenza indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento.

In caso di apertura da parte della compagnia della controparte - quale Impresa Gestionaria - del flusso di informazione di responsabilità verso la Società - quale Impresa Debitrice -, la Società si obbliga ad inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 gg, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio – assenso.

La Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- in caso di sinistro R.C.A. gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- in caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telex, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo "riparazioni – reintegrazioni in forma specifica". E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col Terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

Art. 17 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Le spese dell'eventuale terzo perito saranno ripartite a metà.

Art. 18 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento gli optional. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l'I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.

In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d'uso sulle parti usurabili.

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

Art. 19 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 20 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II Incendio e Furto, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

L'Assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

Art. 21 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, Legali o Tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società, presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Art. 22 CLAUSOLA ARBITRALE

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 23 RINUNCIA ALL' AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo Esclusioni, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

a) della Contraente

- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che la contraente non sia a conoscenza di questa circostanza.

b) della Contraente e del Conducente

- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

Art. 24 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31/12 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;

- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei mezzi danneggiati e relativa targa di immatricolazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 25 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al nuovo regolamento IVASS n.9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente Assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'elenco pubblicato o fornito dal Contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.

Art. 26 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del

18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 27 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando un apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 28 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Comune di Vimodrone - Prot. n. 0020615 del 20-12-2021 in arrivo

SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ RCA]**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

MASSIMALI ASSICURATI

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo:

- Per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina agricola/operatrice e rimorchio: Euro 7.290.000 per sinistro suddiviso in Euro 6.070.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 1.220.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali.
- Per ogni veicolo speciale, ambulanza, autobus, autocarro ed altri veicoli non precedentemente menzionati: Euro 15.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 13.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 2.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali.

ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa", l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:



- a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
- b) se il Conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della Contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il cui conducente presta servizio, La Società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Polizza si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
 - nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
 - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
 - nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I RCA- RESPONSABILITA' CIVILE
AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI)**

La Presente Assicurazione è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie. Viene riportato lo stato dei Sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede il Contraente.

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme e dalla legge l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

APPENDICI DI VINCOLO: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

Art. 29 BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", valevole per autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 30 A) TARIFFA FISSA

Qualora il contratto venga stipulato con tariffa a premio fisso, lo stesso deve intendersi valevole per autobus, macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, macchine agricole, natanti.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Ivass n.4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati.

B) RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di R. C. del veicolo trainante.

Art. 31 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti Articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 32 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione.

Art. 33 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della Documentazione Assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e successive modificazioni

Art. 34 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 35 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la Documentazione Assicurativa e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;

- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita.

Art. 36 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità della Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché detti mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate Terzi.

Art. 37 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 38 DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) qualora lo stesso si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

- se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 39 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato od i Trasportati abbiano in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- se i Terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali, dal Codice, nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

Art. 40 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti - Scoperti - Franchigie.

SEZIONI A.R.D. – OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

CONDIZIONI PARTICOLARI**Art. 41 VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO**

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'Assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente sulla base dei tassi indicati nella Scheda Offerta Economica.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

SEZIONE II – INCENDIO, FURTO E RAPINA**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****a) INCENDIO**

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione ed al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

b) FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto, normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto o della rapina, consumato o tentato, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che l'Assicurato/Contraente abbia prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per Legge.



L'Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- da dolo dell'Assicurato;
- da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- i danni manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque occasionati; ove però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il danno risentito dalle altre parti del veicolo ed anche da quella degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita.

SEZIONE III – GARANZIE INTEGRATIVE

Art. 42 CRISTALLI

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di Terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari quello riportato nella a Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 43 PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 44 RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

Art. 45 TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei Trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Art. 46 SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente ad incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari, esclusi carburanti e lubrificanti.

La garanzia è operante anche in caso di sequestro del veicolo; in questo caso l'Assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società rimborserà tali spese, per ogni singolo sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 47 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.



In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti indicati nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 48 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- frane, smottamenti del terreno, crollo di edifici e strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, valanghe, slavine, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili, parti di essi e oggetti trasportati;
- inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto; la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti indicati nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 49 DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA STRADA

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 50 DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto e Rapina".

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

Art. 51 DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Art. 52 DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

Art. 53 FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo.

Art. 54 ASSISTENZA RITIRO PATENTE

La Società rimborsa le spese giudiziali e stragiudiziali relative alle procedure per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad incidente di circolazione che abbia comportato

lesioni gravi o gravissime a terze persone. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 55 SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 56 RIMPATRIO VEICOLO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, incendio o furto.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 57 TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.
- trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Art. 58 GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA R.C.A. E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Art. 59 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

Art. 60 IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

Art. 61 BAGAGLIO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Art. 62 GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle autorità e/o dall'Assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

ART. 63 VEICOLO SOSTITUTIVO

La Società Assicuratrice rimborsa, con il limite di € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro, le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1 – Oggetto dell'assicurazione.

Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.”

SEZIONE IV – MULTIRISCHI [SEZ KSK]**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga, per i veicoli per i quali è operante la presente garanzia, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

ESCLUSIONI

Non sono comunque indennizzabili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;



- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del veicolo o ad incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;
- i danni derivanti da mancata utilizzazione del veicolo;
- le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;
- i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo;
- i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di Particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
- se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;
- se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

DETRAZIONI

Per ogni sinistro la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo previa detrazione di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF]

	Scoperti sinistro	per	Franchigie sinistro	per	Limiti d'indennizzo
Sezione I – RCA					
Ricorso terzi da incendio			Nessuna		500.000,00
Sezione ARD					
Sezione II – Incendio Furto Rapina	10% min. 150				
Sezione III – Garanzie Aggiuntive					
Cristalli	Nessuno		Nessuna		1000 per sinistro
Perdita chiavi	Nessuno		Nessuna		300 per sinistro
Trasporto in ambulanza	Nessuno		Nessuna		300 per sinistro
Spese di Noleggio di un veicolo	Nessuno		Nessuna		Da 50 a 100 max 30 gg
Eventi sociopolitici	Nessuno		Nessuna		
Eventi naturali	Nessuno		Nessuna		
Danni alla tappezzeria in caso di soccorso alle vittime della strada	Nessuno		Nessuna		500 per sinistro
Traino, recupero e trasporto	Nessuno		Nessuna		250
Assistenza ritiro patente	Nessuno		Nessuna		300 per sinistro
Spese di Parcheggio e/o	Nessuno		Nessuna		500 per sinistro

custodia veicolo			
Rimpatrio veicolo	Nessuno	Nessuna	300 per sinistro
Dispositivi di sicurezza	Nessuno	Nessuna	€ 1.000,00= per sinistro
Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare	Nessuno	Nessuna	€ 1.000,00= per sinistro
Bagaglio	Nessuno	Nessuna	€ 500,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000,00.
Veicolo sostitutivo	Nessuno	Nessuna	€ 250,00 per sinistro
Sezione IV - Multirischi	Nessuno	Nessuna	


IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
 L'Agente *Procuratore*


